



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 Registro Deliberazioni del 02-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
- ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di dicembre alle ore 14:00, nella Sede Comunale e in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Pendeggia Ivan | Sindaco | Presente in videoconferenza |
| Colombo Francesca | Vice Sindaco | Presente |
| Palmieri Nicoletta | Assessore | Presente in videoconferenza |

Partecipa il Segretario Comunale Luceri Lorenzo.

Il Signor Pendeggia Ivan, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019, commi 816-847, che istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione in sostituzione di TOSAP, ICP, DPA e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ma non abrogati; pertanto, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 52 in data 29/12/2020 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - articolo 1 commi 816/847)";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA altresì la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019, modificato dall' Art. 19 bis del D.L. del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni in Legge n. 118/2025, che con riferimento al Canone Patrimoniale, testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile".

CONSIDERATO che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2021, e confermati gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sono stati calcolati rispettando la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito rispetto a quello conseguito con i tributi soppressi;

VISTE le delibere di Giunta Comunale:

- n. 9 del 09/02/2021 relativa all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021;
- n. 20 del 04/03/2022 relativa alla conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2022;

- n. 135 del 16/12/2022 relativa alla conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2023;
- n. 145 del 18/12/2023 relativa alla conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2024;
- n. 140 del 02/12/2024 relativa alla conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2025;

CONSIDERATO che dall'entrata in vigore delle tariffe e coefficienti del Canone Unico Patrimoniale (01.01.2021) al 31 dicembre 2024 si è rilevata (fonte ISTAT) un'inflazione, prezzi al consumo famiglie operai ed impiegati FOI, pari al 17,5% e che pertanto risulta necessario procedere ad un adeguamento delle tariffe allineate con il costo della vita, in base agli indici ISTAT sopra indicati, fatta eccezione per la tipologia ambulanti e mercato cittadino;

RITENUTO di adeguare per l'anno 2026 i coefficienti del canone unico patrimoniale e quindi le tariffe, attraverso la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT sopra richiamati, come specificato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art.1, comma 831, della Legge n. 160/2019, secondo cui gli importi "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete [...] gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82";

TENUTO CONTO che il legislatore, con l'articolo 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, ha introdotto il comma 831-bis dell'articolo 1, della Legge n.160/2019, che così recita: "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82";

VISTO l'art. 1, comma 843, della L. n. 160/2019, che, con riferimento al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (comma 837), ed in particolare alla tariffa di base giornaliera di cui al comma 842, così dispone: "*I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente*";

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale prevede che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*".

VISTA la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov.it";

CONSIDERATO che il Canone Unico Patrimoniale *non possiede natura tributaria*, e che, pertanto, *i comuni non devono* procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari relativi al suddetto canone;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le tariffe e i coefficienti del Canone Unico Patrimoniale, per l'anno 2026, aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevato nella misura del 17,5%, come da allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società affidataria, dall'anno 2026, della concessione del Canone Unico patrimoniale, per i provvedimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2025

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI MONTEVECCHIA

PROVINCIA DI LECCO

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026**Esposizione Pubblicitaria (Art. 1 comma 819 lettera B – Legge n.160/2019)**

- **Tariffa Standard Annuale € 30,00**
(al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l'intero anno solare)
- **Tariffa Standard Giornaliera € 0,60**
(al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno solare)
- **Tariffa Standard Pubbliche Affissioni € 0,60**

MESSAGGI PUBBLICITARI

Formula determinazione Tariffa applicata per la diffusione di messaggi pubblicitari - annuale e giornaliera
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Caratteristica Diffusione Messaggi Pubblicitari]

| DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI | Coefficienti | ANNUALE Tariffa al Mq | GIORNALIERA Tariffa al Mq |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca | 0,47 | € 14,10 | € 0,28 |
| fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa | 0,92 | € 27,60 | € 0,55 |
| Superiore a 1 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaca | 0,47 | € 14,10 | € 0,28 |
| Superiore a 1 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa | 0,92 | € 27,60 | € 0,55 |
| Superiore a 5,5 mq fino a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca | 0,69 | € 20,70 | € 0,41 |
| Superiore a 5,5 mq fino a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa | 1,14 | € 34,20 | € 0,68 |
| Superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca | 0,92 | € 27,60 | € 0,55 |
| Superiore a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa | 1,36 | € 40,80 | € 0,82 |
| Automezzo Portata Utile Inferiore e/o uguale a 30 quintali | 2,00 | € 60,00 | - |
| Automezzo Portata Utile Superiore a 30 quintali | 2,94 | € 88,20 | - |

PUBBLICHE AFFISSIONI

Formula determinazione Tariffa applicata per le affissioni pubbliche:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]

| Pubbliche Affissioni | Coefficienti | Tariffa |
|---|---------------------|----------------|
| Manifesti formato fino a cm 70x100 – fino a 10 Giorni o frazione | 2,31 | € 1,39 |
| Manifesti formato superiore a cm 70x100 - fino a 10 Giorni o frazione | 3,33 | € 2,00 |
| Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30% | | |

Occupazione Suolo (Art. 1 comma 819 lettera A – Legge n. 160/2019)

- **Tariffa Standard Annuale € 30,00**
(al metro quadrato nel caso di occupazione suolo pubblico protratto per l'intero anno solare)
- **Tariffa Standard Giornaliera € 0,60**
(al metro quadrato nel caso di occupazione suolo pubblico per un periodo inferiore all'anno solare)
- **Tariffa Standard per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Comuni fino a 20.000 abitanti) € 1,50 a utenza (con importo minimo pari a € 800,00) - Gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale indice ISTAT**

Formula Determinazione Tariffa Applicata occupazione permanente e giornaliera:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Tipologia\ Occupazione] * [Coefficiente\ di\ Zona] * [Coefficiente\ di\ Durata\ o\ Coefficiente\ di\ Fascia\ Oraria]$

| Coefficiente di Classificazione delle strade (già applicato alle tariffe) | Coefficiente |
|---|--------------|
| Categoria 1^ | 1,00 |
| Categoria 2^ | 0,80 |

| Coefficiente di durata e di fascia oraria occupazione suolo pubblico | Coefficiente |
|--|--------------|
| Fino a 15 giorni | 1,00 |
| Da 16 giorni a 30 giorni | 0,80 |
| Superiore a 30 giorni | 0,50 |
| Riduzione Oraria fino a 12 ore (solo in caso di occupazione giornaliera) | 0,90 |
| Annuale | 1,00 |

| Tipologia OCCUPAZIONE - PERMANENTE | Coefficienti | Tariffa categoria | |
|--|--------------|---|---------|
| | | Cat. 1^ | Cat. 2^ |
| Occupazione Ordinaria del suolo pubblico | 0,69 | per mq € 20,70 | € 16,56 |
| Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione del 70% art. 52 c. 1 lett. A del regolamento) | 0,21 | per mq € 6,30 | € 5,04 |
| Passi carrabili (Esenti art. 53 c. 1 lett. J del regolamento) | ESENTE | ESENTE | ESENTE |
| Occupazioni con tende fisse e retrattili (Esenti art. 53 c. 1 lett. L del reg.) | ESENTE | ESENTE | ESENTE |
| Occupazioni sottosuolo/soprasuolo con cavi e condutture servizi di pubblica utilità da aziende di erogazione servizi. <i>Tariffa fissa L. 160/2019 c. 831 e 831-bis (Soggetta a rivalutazione automatica annuale indice ISTAT)</i> | | € 1,50 ad utenza con un minimo di € 800,00 | |

| Tipologia Occupazione - GIORNALIERA | Coefficienti | Tariffa categoria | |
|---|--------------|-------------------|---------|
| | | Cat. 1^ | Cat. 2^ |
| Occupazione Ordinaria del suolo pubblico | 2,02 | per mq € 1,21 | € 0,97 |
| Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione del 70% art. 52 c. 1 lett. A del regolamento) | 0,60 | per mq € 0,36 | € 0,29 |
| Occupazioni con tende fisse e retrattili (Esenti art. 53 c. 1 lett. L del regolamento) | ESENTE | per mq ESENTE | ESENTE |
| Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti | 2,02 | per mq € 1,21 | € 0,97 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti | 2,02 | per mq € 1,21 | € 0,97 |
| Occupazioni poste in essere con installazione di giochi e divertimenti (Riduzione del 40% art. 52 c. 1 lett. d del regolamento) | 1,21 | per mq € 0,73 | € 0,58 |
| Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate | 2,02 | per mq € 1,21 | € 0,97 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50% art. 52 c. 1 lett. b del regolamento) | 1,01 | per mq € 0,61 | € 0,48 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione dell'80% art. 52 c. 1 lett. e del regolamento) | 0,41 | per mq € 0,25 | € 0,20 |

Occupazioni area mercatale (Art. 1 comma 837 Legge n. 160/2019)

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Mercato Cittadino Ricorrente | Coefficiente Rapporto Tariffa Standard | Tariffa al mq/giorno |
| | 1,25 | € 0,75 |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Mercato Cittadino di spunta | Coefficiente Rapporto Tariffa Standard | Tariffa forfettaria da applicare ad ogni operatore di spunta al giorno |
| | 13,33 | € 8,00 |